

PRIMA LETTURA
TERZO SETTORE

Onlus, OdV e Aps: ulteriori indicazioni ministeriali per l'adeguamento degli statuti

di Paolo Duranti | 3 GIUGNO 2019

Con la Circolare 31 maggio 2019, n. 13, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito ulteriori chiarimenti – ad integrazione della Circolare 27 dicembre 2018, n. 20 – in merito agli obblighi di adeguamento dei propri statuti alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 da parte degli enti del Terzo Settore. Per effetto dell'art. 101, comma 2, del predetto decreto (Codice del Terzo settore), infatti, gli enti iscritti nei registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale sono tenuti ad adeguarsi alle nuove norme entro il 3 agosto 2019. In una sintesi del documento, si esaminano gli adempimenti posti in capo a tali enti.



L'ADEGUAMENTO degli STATUTI di ONLUS, ODV e APS: TERMINI e MODALITÀ	
ONLUS, ODV e APS: ADEGUAMENTO degli STATUTI	<p>Per effetto dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), gli enti iscritti nei registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale sono tenuti ad adeguarsi alle nuove norme entro il 3 agosto 2019.</p> <p>Maggioranze assembleari A tal fine, gli statuti potranno essere modificati con le modalità e maggioranze previste per le delibere dell'assemblea ordinaria: è stato quindi introdotto un procedimento "alleggerito".</p>
ENTI NON ISCRITTI ai REGISTRI di SETTORE	<p>Qualora intendano adeguare i propri statuti al D.Lgs. n. 117/2017, gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore preesistenti alla riforma ma non ancora iscritti ai relativi registri, non potranno peraltro usufruire del citato procedimento "alleggerito": di conseguenza, dovranno applicare le maggioranze previste dai rispettivi statuti e dalla normativa ante-riforma.</p>
MANCATO ADEGUAMENTO STATUTARIO ENTRO i TERMINI	<p>Odv e Aps iscritte nei rispettivi registri</p> <ul style="list-style-type: none"> • È previsto un meccanismo di "trasmigrazione", cioè di comunicazione al Runts (secondo modalità che saranno disciplinate in seguito) dei dati relativi agli enti iscritti nei predetti registri. • Successivamente a tale invio dei dati, l'ufficio del Runts territorialmente competente, entro 180 giorni dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico; in tale fase potranno essere chieste ulteriori informazioni o documenti mancanti, anche ai fini del completamento degli elementi che devono essere presenti nel Runts. • In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato continuano ad essere considerati Aps e Odv. • L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni determinerà la mancata iscrizione

	<p>dell'ente nel Runts.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro il previsto termine di 180 giorni, l'ufficio adatterà il provvedimento di iscrizione al RUNTS oppure un provvedimento di diniego di iscrizione al Registro stesso. • Nel caso in cui – precisa la Circolare in commento – “dal procedimento di controllo dovesse scaturire l'esigenza, ai fini della conformità degli statuti alle prescrizioni codicistiche regolanti una specifica tipologia di enti, di ulteriori modifiche statutarie, l'adozione delle stesse potrà essere effettuata anche dopo la scadenza di cui all'art. 101, comma 2, del Codice”, vale a dire anche successivamente al 3 agosto 2019. In tal caso, peraltro, non potrà essere utilizzato il procedimento “alleggerito” di cui sopra, “nemmeno – spiega il Ministero – se le modifiche dovessero riguardare le cd. “disposizioni inderogabili”. • Nella descritta fase di verifica, poi, potrebbe emergere la possibilità per l'ente di iscriversi ad un'altra sezione del Runts, anche in assenza dei requisiti prescritti in capo ad Aps o Odv. <p>Onlus Per effetto dell'art. 102, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 117/2017, la disciplina relativa alle Onlus resta in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice medesimo. Anche per le Onlus vige il termine del 3 agosto 2019 per l'adeguamento dei propri statuti. Gli statuti dovranno inoltre prevedere – con effetto dall'entrata in vigore della nuova disciplina fiscale – la cessazione dell'efficacia delle previgenti clausole statutarie Onlus incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo Settore. Con specifico riferimento alle Onlus, con un apposito decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di inserimento nel Registro unico nazionale del Terzo Settore; è nell'ambito di tali disposizione che dovrà essere verificata la conformità del nuovo statuto al D.Lgs. n. 117/2017 (ferma restando l'applicabilità nel periodo transitorio del D.Lgs. n. 460/1997).</p>
ENTI con PERSONALITÀ GIURIDICA	<p>La scadenza del 3 agosto 2019 si riferisce alla data entro la quale l'organo statutariamente competente di ciascun ente adotta la delibera di modifica dello statuto. Pertanto – ha precisato la Circolare in esame – “quello del 3 agosto 2019 è il termine entro cui la suddetta modifica può essere adottata utilizzando le maggioranze ordinarie e quindi il termine entro cui l'organo competente può dispiegare il proprio potere deliberativo”.</p>



Riferimenti normativi

- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 101, comma 2
- MLPS, Circolare 31 maggio 2019, n. 13